*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 74

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 17 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 17 MARZO 1975:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1974, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

**(2369)**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 17 MARZO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 3 marzo 1975; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

**(1253)**

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Venerdì 21 febbraio 1975, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Alberto Betti il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Argentina a Roma.

**(1716)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **875.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del suddetto testo unico n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 117, relativo agli istituti della facoltà di ingegneria, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Art. 117. — Nella facoltà operano i seguenti istituti:

*a*) istituto di architettura, edilizia e tecnica urbanistica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Architettura e composizione architettonica I;
2) Architettura e composizione architettonica II;
3) Architettura tecnica (edili);
4) Architettura tecnica (idraulici, trasporti);
5) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) Complementi di architettura tecnica;
7) Disegno I;
8) Disegno II, elementi costruttivi (edili);
9) Disegno II, elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale);
10) Igiene applicata (edili) (semestrale);
11) Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
12) Pianificazione urbanistica;
13) Programmazione e costi per l'edilizia (semestrale);
14) Storia dell'architettura;
15) Tecnologia degli elementi costruttivi per l'edilizia industrializzata;

16) Urbanistica I;
17) Urbanistica II;
18) Urbanistica (trasporti);

*b*) istituto di arte mineraria, comprendente gli insegnamenti di:

1) Arte mineraria;
2) Complementi di geofisica e misure in foro;
3) Geologia e giacimenti di idrocarburi;
4) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
5) Meccanica delle rocce (semestrale);
6) Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi produzione e trasporto;
7) Tecnica dei sondaggi;

*c*) istituto di automatica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Automazione degli impianti;
2) Calcolatori elettronici;
3) Compilatori e sistemi operativi;
4) Controlli automatici I;
5) Controlli automatici II (elettronici);
6) Controlli automatici II (nucleari);
7) Controlli automatici negli impianti chimici;
8) Esercitazioni di linguaggi programmativi;
9) Misure e strumentazione automatica;
10) Modelli dei sistemi naturali;
11) Regolazione e servocomandi;
12) Ricerca operativa;
13) Sistemi combinatori e sequenziali;
14) Tecnica dei controlli automatici;
15) Teoria dei sistemi;

*d*) istituto di chimica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Chimica;
2) Chimica delle radiazioni;
3) Istituzioni di chimica (semestrale);

*e*) istituto di chimica applicata e industriale, comprendente gli insegnamenti di:

1) Chimica applicata;
2) Chimica degli impianti nucleari;
3) Chimica fisica;
4) Chimica industriale;
5) Chimica organica;
6) Controllo chimico dei processi industriali;
7) Corrosione e protezione dei materiali;
8) Impianti chimici I;
9) Impianti chimici II;
10) Legislazione (chimici) (semestrale);
11) Principi di ingegneria chimica;
12) Scienza dei materiali;
13) Tecnologia degli alti polimeri;
14) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata (nucleari);
16) Tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale);
17) Tecnologia del petrolio e petrolchimica;
18) Tecnologie generali dei materiali;
19) Teoria e sviluppo dei processi chimici;

*f*) istituto di comunicazioni elettriche, comprendente gli insegnamenti di:

1) Circuiti elettromeccanici (semestrale);
2) Commutazione telegrafica e telefonica;
3) Comunicazioni elettriche;
4) Costruzioni elettroniche;
5) Elettrotecnica (elettronici);
6) Metodi circuitali per microelettronica;
7) Misure per telecomunicazioni (semestrale);
8) Modelli circuitali e informazione nei sistemi biologici;
9) Ponti radio (semestrale);
10) Radionavigazione (semestrale);
11) Radiotecnica;
12) Reti per telecomunicazioni;
13) Sistemi digitali;
14) Sistemi di rilevamento e di riconoscimento;
15) Tecnica telegrafica e telefonica;
16) Teoria dell'informazione e codici;
17) Teoria delle reti non lineari;
18) Teoria statistica delle comunicazioni;

*g*) istituto di costruzioni idrauliche, comprendente gli insegnamenti di:

1) Costruzioni idrauliche I;
2) Costruzioni idrauliche II;
3) Costruzioni idrauliche (meccanici);
4) Costruzioni marittime (semestrale);
5) Geotecnica applicata alle opere idrauliche (semestrale);
6) Idraulica agraria (semestrale);
7) Idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale);
8) Igiene applicata (idraulici, trasporti) (semestrale);
9) Impianti di potabilizzazione e trattamento (semestrale);
10) Servizi idraulici per l'urbanizzazione;
11) Tecnica dei lavori idraulici (semestrale);

*h*) istituto di elettronica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Antenne e propagazione;
2) Campi elettromagnetici e circuiti;
3) Elettrodinamica dei mezzi continui;
4) Elettronica applicata I;
5) Elettronica applicata II;
6) Elettronica applicata (elettrotecnici);
7) Elettronica dello stato solido;
8) Elettronica nucleare;
9) Impianti di alimentazione (semestrale);
10) Microelettronica;
11) Microonde;
12) Misure ad iperfrequenze;
13) Misure elettriche (elettronici);
14) Strumentazione elettronica (semestrale);
15) Tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale;
16) Tecnologia dei dispositivi elettronici allo stato solido;

*i*) istituto di elettrotecnica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Applicazioni elettriche;
2) Centrali elettriche (semestrale);
3) Complementi di impianti elettrici;
4) Costruzioni elettromeccaniche;
5) Economia industriale (semestrale);
6) Elettrotecnica I;
7) Elettrotecnica II;
8) Elettrotecnica (civili);

9) Elettrotecnica (chimici, meccanici, minerari);
10) Elettrotecnica II (nucleari) (semestrale);
11) Fisica del reattore nucleare;
12) Impianti elettrici;
13) Impianti nucleari I;
14) Impianti nucleari II;
15) Legislazione (elettrotecnici);
16) Macchine elettriche I;
17) Macchine elettriche II;
18) Misure elettriche;
19) Misure elettriche sulle macchine (semestrale);
20) Misure sulle macchine e sugli impianti;
21) Organizzazione delle aziende (semestrale);
22) Organizzazione industriale;
23) Tecnica delle alte tensioni;

*j*) istituto di fisica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Acustica fisica (semestrale);
2) Danno da radiazioni (semestrale);
3) Elettronica quantistica;
4) Fisica I;
5) Fisica II;
6) Fisica atomica;
7) Fisica criogenica (semestrale);
8) Fisica dello stato solido (semestrale);
9) Fisica nucleare;
10) Istituzioni di meccanica quantistica (semestrale);
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);
12) Metodi nucleari di analisi tecnologiche;
13) Misure nucleari;
14) Optoelettronica (semestrale);
15) Ottica (semestrale);
16) Principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale);
17) Sorgenti di radiazioni nucleari per l'industria (semestrale);

*k*) istituto di fisica tecnica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Acustica tecnica (semestrale);
2) Elettroacustica (semestrale);
3) Energetica;
4) Fisica tecnica (civili, minerari);
5) Fisica tecnica (chimici, meccanici, nucleari);
6) Fisica tecnica (elettronici, elettrotecnici);
7) Illuminotecnica (semestrale);
8) Impianti tecnici dell'edilizia;
9) Impianti termotecnici;
10) Termotecnica;
11) Termotecnica del reattore;

*l*) istituto di geofisica mineraria, comprendente gli insegnamenti di:

1) Geofisica mineraria;

*m*) istituto di geologia applicata, comprendente gli insegnamenti di:

1) Geologia;
2) Geologia applicata all'ingegneria;
3) Giacimenti minerari;
4) Mineralogia;
5) Petrografia;
6) Tecnologie speciali minerarie;

*n*) istituto di idraulica, comprendente gli insegnamenti di:

1) Idraulica (civili);
2) Idraulica (chimici, meccanici, minerari);
3) Idraulica (elettrotecnici);

*o*) istituto di macchine e tecnologie meccaniche, comprendente gli insegnamenti di:

1) Apparecchiature oleodinamiche (semestrale);
2) Complementi di macchine;
3) Costruzione di macchine;
4) Elementi costruttivi delle macchine;
5) Generatori di vapore (semestrale);
6) Impianti meccanici;
7) Macchine (nucleari);
8) Macchine;
9) Macchine speciali (semestrale);
10) Meccanica delle vibrazioni (semestrale);
11) Misure meccaniche;
12) Principi di radiobiologia (semestrale);
13) Progetti di macchine;
14) Sicurezza del lavoro (semestrale);
15) Tecnologia meccanica I;
16) Tecnologia meccanica II;

*p*) istituto di matematica applicata, comprendente gli insegnamenti di:

1) Analisi matematica I;
2) Analisi matematica II;
3) Analisi numerica con elementi di programmazione;
4) Calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria;
5) Complementi di geometria e di algebra;
6) Complementi di matematica;
7) Complementi di matematica (nucleari) (semestrale);
8) Geometria I;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;

*q*) istituto di meccanica applicata alle macchine, comprendente gli insegnamenti di:

1) Disegno (industriali);
2) Fluidodinamica;
3) Meccanica applicata alle macchine;
4) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
5) Meccanica delle macchine;
6) Meccanica delle macchine e macchine;

*r*) istituto di metallurgia, comprendente gli insegnamenti di:

1) Metallurgia dei metalli non ferrosi;
2) Metallurgia e metallografia;
3) Metallurgia strutturale (semestrale);
4) Metodologie metallurgiche (semestrale);
5) Principi di metallurgia estrattiva;
6) Scienza dei metalli;
7) Siderurgia;
8) Tecnologie speciali chimiche;

*s*) istituto di scienza delle costruzioni, comprendente gli insegnamenti di:

1) Costruzione di ponti;
2) Dinamica delle strutture;
3) Meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni;

4) Organizzazione del cantiere (semestrale);
5) Principi di progettazione strutturale;
6) Scienza delle costruzioni (civili, minerari);
7) Scienza delle costruzioni (meccanici);
8) Scienza delle costruzioni (chimici, elettrotecnici, nucleari);
9) Scienza delle costruzioni (elettronici);
10) Tecnica delle costruzioni I (civili);
11) Tecnica delle costruzioni (meccanici, minerari);
12) Tecnica delle costruzioni II;
13) Tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale);
14) Teoria delle strutture;

*t*) istituto di strade, comprendente gli insegnamenti di:
1) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) Progetto delle infrastrutture stradali;
3) Tecnica dei lavori stradali;

*u*) istituto di topografia e geodesia, comprendente gli insegnamenti di:
1) Elementi di topografia (edili, idraulici) (semestrale);
2) Topografia;

*v*) istituto di trasporti, comprendente gli insegnamenti di:
1) Economia dei trasporti;
2) Economia matematica applicata all'ingegneria;
3) Fondamenti di trasporti;
4) Impianti di trasporto;
5) Pianificazione dei trasporti;
6) Sistemi di trasporto terrestri;
7) Sistemi di trazione;
8) Tecnica ed economia dei trasporti;
9) Trasporti aerei e navali;

*w*) servizio di calcolo.

Art. 118 - nel biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria chimica la denominazione dell'insegnamento di « Disegno (industriali) » è rettificata in:

Disegno (industriale).

L'art. 119, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile), è modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di « Disegno II (edili) » è integrata come segue:

Disegno II - elementi costruttivi (edili).

L'art. 120, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica), è modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di « Disegno II (idraulici, trasporti) (semestrale) » è integrata come segue:

Disegno II - elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale).

*Nello stesso articolo la denominazione degli insegnamenti* del triennio di applicazione di « Tecnica delle costruzioni (civili) » e di « Topografia (edili, idraulici) » è rettificata rispettivamente in:

Tecnica delle costruzioni I (civili);
Topografia.

L'art. 121, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria civile (sezione trasporti), è modificato nel senso che la denominazione degli insegnamenti di « Disegno II (idraulici, trasporti) (semestrale) » e di « Economia applicata all'ingegneria » è integrata rispettivamente come segue:

Disegno II - elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale);
Economia matematica applicata all'ingegneria.

L'art. 122, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria elettronica, è modificato nel senso che allo elenco degli insegnamenti del secondo anno è aggiunto quello di « Geometria II (semestrale) », mentre l'insegnamento di « Campi elettromagnetici e circuiti » passa dal secondo anno al triennio di applicazione.

L'art. 123, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, è modificato nel senso che nel triennio di applicazione gli insegnamenti di:

Impianti elettrici I;
Impianti elettrici II;
Misure elettriche I;
Elettronica applicata (elettrotecnici).

*mutano rispettivamente denominazione in:*

Impianti elettrici;
Complementi di impianti elettrici;
Misure elettriche;
Elettronica applicata (elettrotecnici).

L'art. 124, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria meccanica, è modificato nel senso che allo elenco degli insegnamenti del secondo anno è aggiunto quello di « Geometria II (semestrale) », mentre l'insegnamento di « Chimica applicata » passa dal secondo anno al triennio di applicazione.

Art. 127 - all'elenco degli insegnamenti complementari, a scelta dello studente, sono aggiunti i seguenti:

Complementi di geometria e di algebra;
Economia dei trasporti;
Teoria e sviluppo dei processi chimici.

*Nello stesso elenco i seguenti insegnamenti cambiano* denominazione come a fianco di ciascuno indicato:

« Architettura e composizione architettonica II *A* » in « Architettura e composizione architettonica II »;

« Architettura e composizione architettonica II *B* » in « Complementi di architettura tecnica »;

« Chimica fisica e metallurgia » in « Principi di metallurgia estrattiva »;

« Controlli automatici II (elettrotecnici) » in « Automazione degli impianti »;

« Ingegneria dei trasporti nei piani territoriali » in « Tecnica ed economia dei trasporti »;

« Macchine agricole (semestrale) » in « Macchine speciali (semestrale) »;

« Macchine elettriche (elettronici) (semestrale) » in « Circuiti elettromeccanici (semestrale) »;

« Mezzi di sollevamento e trasporto » in « Impianti di trasporto »;

« Misure elettriche II » in « Misure sulle macchine e sugli impianti »;

« Principi di misure elettriche (semestrale) » in « Misure per telecomunicazioni (semestrale) »;

« Vibrotecnica industriale (semestrale) » in « Meccanica delle vibrazioni (semestrale) »;

« Teoria delle informazioni e codici » in « Teoria dell'informazione e codici ».

L'art. 130, relativo alle propedeuticità dei diversi insegnamenti, è modificato nel senso che:

*a*) al posto di « Architettura e composizione architettonica II *A* e *B* » è sostituita la denominazione « Architettura e composizione architettonica II »;

*b*) al posto di « Controlli automatici II (elettrotecnici) » è sostituita la denominazione « Automazione degli impianti »;

*c*) al posto di « Disegno II (edili) » e « Disegno II (idraulici, trasporti) » è sostituita rispettivamente la denominazione « Disegno II - elementi costruttivi (edili) » e « Disegno II - elementi costruttivi (idraulici, trasporti) »;

*d*) sono soppresse le propedeuticità di « Fisica tecnica (chimici, meccanici, nucleari) » nei riguardi di « Chimica applicata » e di « Controlli automatici I » nei confronti di « Controlli automatici negli impianti chimici ».

All'art. 133, relativo all'esame di laurea, il comma *a*) è modificato nel senso che in luogo di « nella redazione del progetto di un'opera di ingegneria ... » si debba leggere: « nella redazione di un progetto o studio di ingegneria ... ».

L'art. 860, relativo alla durata, direzione e composizione del consiglio del corso di specializzazione in ingegneria del traffico, è integrato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore ».

L'art. 864, relativo al programma del corso di specializzazione sopracitato, è integrato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico ».

L'art. 874, relativo alla nomina degli insegnanti del corso di specializzazione in ingegneria nucleare, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti del corso e dei seminari sono proposti dal consiglio del corso, ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico ».

L'art. 879, relativo alla durata direzione e composizione del consiglio del corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso il professore titolare della cattedra di « Teoria dei sistemi ». Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti ».

All'art. 880, relativo al predetto corso di specializzazione, il secondo comma è modificato nel senso che in luogo di « Consiglio direttivo » si debba leggere « Consiglio del corso ».

L'art. 882, relativo al predetto corso di specializzazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel successivo articolo o insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali.

Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso; questa verrà attribuita anche in base al *curriculum* universitario seguito da ciascun allievo nonchè in base alla preparazione propedeutica in controlli automatici o in impianti di elaborazione: in particolare un piano di studi orientato verso i controlli o verso i calcolatori potrà essere approvato qualora il proponente abbia superato un esame rispettivamente in controlli o in calcolatori nel *curriculum* universitario ovvero, in sostituzione di ciò abbia superato un colloquio di ammissione equivalente a detto esame ».

L'art. 883, relativo al predetto corso di specializzazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti impartiti sono annuali; alcuni di essi potranno essere suddivisi in due insegnamenti semestrali da svolgersi nell'arco dell'anno accademico. Di anno in anno il consiglio del corso potrà deliberare l'attivazione di uno solo dei semestri in cui questi ultimi sono suddivisi.

Gli insegnamenti sono:

1) Analisi funzionale;
2) Applicazioni gestionali degli elaboratori;
3) Automazione degli impianti industriali;
4) Complementi di compilatori e sistemi operativi;
5) Complementi di ricerca operativa;
6) Complementi di sistemi combinatori e sequenziali;
7) Complementi di teoria dei sistemi;
8) Controlli industriali;
9) Elettronica industriale;
10) Impianti di elaborazione dei dati;
11) Metodi numerici;
12) Metodologie di programmazione;
13) Modelli di servizi pubblici;
14) Modelli di sistemi naturali;
15) Seminari di controlli e di calcolatori;
16) Sintesi dei sistemi di controllo;
17) Sistemi aziendali;
18) Sistemi di controllo stocastici;

19) Sistemi formali;

20) Strumentazione industriale;

21) Tecniche digitali;

22) Tecniche di simulazione e modelli di processi industriali;

23) Teoria della stima e dell'identificazione;

24) Teoria dell'informazione;

25) Teoria dell'ottimizzazione.

Il consiglio del corso, ove lo ritenga opportuno potrà organizzare anno per anno seminari propedeutici allo svolgimento degli insegnamenti suddetti ».

L'art. 884, relativo al predetto corso di specializzazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico ».

L'art. 888, relativo alla direzione, composizione del consiglio e la nomina degli insegnanti del corso di specializzazione in pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Direttore del corso sarà un professore di ruolo della facoltà, di materia urbanistica o di materia affine.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti degli insegnamenti generali di cui al successivo art. 890 e da due docenti od esperti designati dalla facoltà.

Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo da una commissione all'uopo costituita dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti o gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà; le nomine degli insegnanti vengono effettuate dal rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico ».

Dopo l'art. 895, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di specializzazione in « Conduzione industriale », in « Bioingegneria », in « Elettromagnetismo applicato », in « Metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture » e in « Scienza e tecnologia grafica ».

*Corso di specializzazione in conduzione industriale*

Art. 896. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in conduzione industriale al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la teoria e le applicazioni della conduzione industriale.

Art. 897. — Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso un professore di ruolo dell'istituto di macchine e tecnologie meccaniche, nominato dal consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 898. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 899. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 900. — Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un semestre ed avranno durata variabile da 25 a 30 ore di lezione, indicata di anno in anno dal consiglio del corso.

Art. 901. — Sono insegnamenti del corso di specializzazione:

1) Tecnica ed economia degli impianti industriali;

2) Principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza;

3) Insediamento industriale e impostazione strutturale dei processi produttivi;

4) Elementi di statistica ed affidabilità dei sistemi;

5) Tecnica ed economia delle fonti energetiche;

6) Ecologia per gli impianti industriali;

7) Impianti ausiliari e servizi;

8) Elementi di programmazione lineare;

9) Fabbricati industriali ed impianti di stoccaggio.

Altri insegnamenti monografici secondo deliberazione del consiglio del corso.

Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti.

Art. 902. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 903. — Per la validità del corso, e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso, da lui presieduta.

Art. 904. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

*Corso di specializzazione in bioingegneria*

Art. 905. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in bioingegneria al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la soluzione dei problemi interdisciplinari inerenti l'intervento dell'ingegneria nella medicina.

Art. 906. — Il corso ha la durata di un anno ed è suddiviso in due semestri; è direttore del corso un professore ufficiale dell'istituto di automatica, nominato dal consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 907. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso è subordinata allo esito di un colloquio sui fondamenti di controlli automatici e di calcolatori per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame su tali materie o su materie equivalenti.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 908. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 909. — Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un semestre ed avranno durata variabile da 45 a 60 ore di lezione.

Art. 910. — Sono insegnamenti del primo semestre:

1) Principi di biologia e anatomia;
2) Fisio-patologia;
3) Biomeccanica;
4) Fluidodinamica fisiologica;
5) Strumentazione e misure biomediche.

Art. 911. — Sono insegnamenti del secondo semestre:

1) Modellistica dei sistemi fisiologici;
2) Organi artificiali;
3) Sistemi uomo-macchina;
4) Automazione del sistema ospedale;
5) Principi di gestione del sistema sanitario.

Art. 912. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 913. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta.

Art. 914. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

*Corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato*

Art. 915. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la teoria e le applicazioni dell'elettromagnetismo.

Art. 916. — Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso un professore di ruolo dell'istituto di elettronica, nominato dal consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 917. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 918. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 919. — Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un anno accademico ed avranno durata variabile da 30 a 50 ore di lezione, indicata di anno in anno dal consiglio del corso.

Art. 920. — Sono insegnamenti del corso di specializzazione:

1) Circuiti a microonde;
2) Diffrazione elettromagnetica;
3) Elettrodinamica dei mezzi in movimento;

4) Fenomeni di interazione del campo e.m. ed applicazioni;
5) Metodi numerici per la risoluzione di problemi e.m.;
6) Radiometereologia;
7) Radiopropagazione;
8) Tecnica delle misure elettromagnetiche;
9) Tecnica di progettazione delle antenne;
10) Tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale;
11) Tecniche elettromagnetiche applicate alla bioingegneria;
12) Tecniche ottiche nell'elettromagnetismo;
13) Teoria delle antenne;
14) Teoria ed applicazioni della propagazione in mezzi anisotropi.

Art. 921. — Ogni allievo propone un proprio piano di studi, contenente almeno 6 degli insegnamenti di cui all'articolo precedente. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso.

Inoltre, il consiglio del corso, esaminato il *curriculum* di ciascun allievo ed il suo piano di studi, potrà consigliare la frequenza di uno o più dei seguenti corsi ufficiali della facoltà:

1) Antenne e propagazione;
2) Campi elettromagnetici e circuiti;
3) Microonde.

Art. 922. — Gli insegnamenti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio della facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 923. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti del suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.

Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta.

Art. 924. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

*Corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture*

Art. 925. — Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma è istituito un corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture al fine di preparare tecnici specializzati nella risoluzione di problemi inerenti alla ricerca ed alla progettazione strutturale.

Art. 926. — Il corso ha la durata di un anno; esso è diretto da un professore della facoltà nominato dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà, per la durata di tre anni.

Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 928.

Art. 927. — Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati in ingegneria ed in architettura.

Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e le norme per l'ammissione nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.

Art. 928. — Gli insegnamenti previsti nel corso sono i seguenti:

*Gruppo I: Matematica e fisica matematica:*

1) I.1: Complementi di analisi numerica e programmazione;
2) I.2: Complementi di meccanica dei solidi;
3) I.3: Elementi di aerodinamica applicata;
4) I.4: Elementi di analisi funzionale.

*Gruppo II: Problemi teorici generali:*

5) II.1: Complementi di teoria delle strutture;
6) II.2: Dinamica delle strutture;
7) II.3: Geotecnica teorica;
8) II.4: Problemi speciali di scienza delle costruzioni;
9) II.5: Sicurezza delle strutture;
10) II.6: Stabilità delle strutture.

*Gruppo III: Problemi teorici applicati ai materiali strutturali:*

11) III.1: Analisi sperimentale su modelli, strutture e materiali;
12) III.2: Complementi di teoria delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
13) III.3: Complementi di teoria delle strutture metalliche;
14) III.4: Proprietà meccaniche delle terre e sperimentazione geotecnica;
15) III.5: Tecnologia dei materiali strutturali.

*Gruppo IV: Problemi applicativi:*

16) IV.1: Materiali e strutture speciali;
17) IV.2: Metodi di ottimizzazione nei problemi strutturali;
18) IV.3: Strutture in zona sismica;
19) IV.4: Tecnica delle fondazioni;
20) IV.5: Tecnica delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
21) IV.6: Tecnica delle strutture metalliche.

Art. 929. — Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente quali insegnamenti saranno effettivamente attivati, tenendo conto di eventuali preferenze espresse dai futuri allievi e curando la rotazione dei vari insegnamenti nei successivi anni di attività del corso.

E' data inoltre facoltà al consiglio del corso, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e di variarne l'elenco degli insegnamenti. Tali

variazioni saranno proposte al consiglio di facoltà e saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione del consiglio stesso e degli altri organi competenti.

Art. 930. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 931. — Gli allievi del corso dovranno seguire almeno sei insegnamenti fra quelli attivati per l'anno in corso, inseriti in un organico piano di studio individuale preventivamente approvato dal consiglio del corso.

Durante l'anno gli allievi svolgeranno ricerche su argomenti concordati con il consiglio del corso.

Per la validità del corso, cioè per il conseguimento del diploma di cui all'art. 932, gli iscritti dovranno superare gli esami degli insegnamenti prescelti ed inoltre discutere i risultati delle suddette ricerche davanti ad una commissione di cinque membri, formata dal direttore e da altri quattro docenti del corso.

Art. 932. — Agli iscritti che abbiano superato il corso viene rilasciato un diploma di specializzazione in « Metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture ».

*Corso di specializzazione in scienza e tecnologia grafica*

Art. 933. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria grafica (o scienza e tecnologia grafica) allo scopo di preparare personale specializzato nelle tecniche, nei procedimenti, nei materiali che interessano l'industria grafica (processi di stampa, di riproduzione, prodotti e macchinario relativo).

Il corso si articola in due diversi indirizzi dedicati prevalentemente l'uno (*A*) agli impianti ed alle macchine grafiche, alle applicazioni dell'elettronica, alla tecnica grafica, etc., l'altro (*B*) ai materiali e ai processi chimici e chimico-fisici dell'industria grafica.

Art. 934. — Il corso ha la durata di un anno. Il direttore del corso viene nominato per un triennio accademico dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di ingegneria e può essere confermato.

Il consiglio del corso è formato dal direttore e dai docenti delle varie materie.

Art. 935. — Al corso sono ammessi, per l'indirizzo *A*, i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, e, per l'indirizzo *B*, i laureati in chimica e in chimica industriale.

Il consiglio del corso potrà ammettere, come uditori, tecnici di industrie grafiche in possesso dei necessari requisiti per potere trarre profitto dalla frequenza.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti, le norme per l'ammissione.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 936. — Il corso prevede oltre agli insegnamenti teorici sotto riportati, conferenze ed esercitazioni pratiche.

*Insegnamenti comuni ai due indirizzi*:

Tipologia e tecnologia grafica;
Impianti e macchine grafiche I;
Materiali per l'industria grafica I;
Sicurezza del lavoro e igiene nell'industria grafica;
Legislazione riguardante l'industria grafica;
Organizzazione industriale.

*Insegnamenti complementari per l'indirizzo A*:

Impianti e macchine grafiche II;
Problemi di esercizio delle macchine grafiche;
Elementi di automazione applicata alla tecnografia.

*Insegnamenti complementari per l'indirizzo B*:

Materiali per l'industria grafica II;
Analisi e controlli sui materiali per l'industria grafica.

Art. 937. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso che può sceglierli fra professori, assistenti, tecnici dell'industria, professionisti di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. In caso di avviamento del corso tali proposte saranno preparate da un'altra commissione all'uopo nominata.

Le proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 938. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 939 ciascun iscritto dovrà frequentare le lezioni e le esercitazioni e superare gli esami negli insegnamenti seguiti e dovrà inoltre svolgere uno studio di carattere teorico o sperimentale su materia degli insegnamenti. Tale elaborato sarà discusso davanti ad una commissione dei docenti del corso presieduta dal direttore del corso medesimo.

Art. 939. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per lo studio personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975*
*Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 149*

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

**Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 7 marzo 1972, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro lo inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Vista la nota n. 62.40.1/861 datata 17 ottobre 1974 dell'assessore all'igiene e alla tutela dell'ambiente della regione Emilia-Romagna con la quale si designa, quale segretario del comitato suddetto, il dott. Romano Savigni in sostituzione del dott. Francesco Valdarchi;

Decreta:

Il dott. Romano Savigni, funzionario amministrativo in servizio presso gli uffici della regione Emilia-Romagna, è nominato segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Francesco Valdarchi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 98*

**(1871)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Acqua di Melissa composta » della ditta Officina farmaceutica di Santa Maria Novella, in Firenze** (Decreto di revoca n. 4483/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 18 aprile 1952, con il quale venne registrata al n. 6262 la specialità medicinale denominata « Acqua di Melissa composta », nella confezione flacone da 25 mg a nome della ditta Officina farmaceutica di Santa Maria Novella, con sede in Firenze, via della Scala, 16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Acqua di Melissa composta », nella confezione flacone da mg 25, registrata al n. 6262 in data 18 aprile 1952 a nome della ditta Officina farmaceutica di Santa Maria Novella di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(1877)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

**Approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita, di opzioni alla scadenza del contratto ed al termine del differimento, di una clausola d'opzione nonchè di una modifica alle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla società per azioni Norditalia vita, compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Norditalia vita, compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni di polizza; di opzioni alla scadenza del contratto ed al termine del pagamento premi; di una clausola d'opzione nonché di una modifica all'articolo 3 delle condizioni generali di polizza approvate con decreto ministeriale 14 marzo 1973, riguardante le modalità di pagamento del premio annuo;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazioni, sulla vita e le relative condizioni di polizza, le seguenti opzioni alla scadenza ed al termine del pagamento premi, la seguente clausola d'opzione nonché la modifica all'art. 3 delle condizioni generali di polizza approvate con decreto ministeriale 14 marzo 1973, presentate dalla società per azioni Norditalia vita, compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, l'esonero del pagamento dei premi di un'assicurazione mista o di tipo misto;

opzioni al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia immediata in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, o in un capitale in contanti;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia su una testa in una rendita vitalizia immediata su due teste reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una rendita vitalizia immediata su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

clausola particolare d'opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza di un'assicurazione mista o di tipo misto;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi di un'assicurazione mista o di tipo misto, in caso di invalidità totale e permanente.

Viene altresì approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la modifica dell'art. 3 delle condizioni generali di polizza di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1973, riguardante il periodo di dilazione per il pagamento dei premi successivi al primo, presentata dalla predetta società.

Roma, addì 15 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1903)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

**Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Capalbio.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 21 ottobre 1966, n. 79, con il quale il comune di Capalbio ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica denominata « Casal nuovo » che si diparte a valle della strada Pedemontana, presso il nucleo abitato di Poggetti e si allaccia alla strada statale n. 1 « Aurelia », dell'estesa di km 1 + 000;

Visto il voto 13 novembre 1973, n. 888, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Casal nuovo » dell'estesa di km 1 + 000, è classificata comunale ed è inclusa nel novero delle strade del comune di Capalbio (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

(1881)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), con effetto dal 23 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1974, 17 aprile 1974, 18 aprile 1974, 25 giugno 1974 e 25 settembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

(1865)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1975.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali », in Parma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari -

Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali » che avrà luogo a Parma dal 20 al 28 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2081)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.
**Autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) destinato al consumo.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 15, lettera *c*), della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, il quale subordina ad espressa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame marino;

Visto l'art. 126 del regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale, per la destinazione al consumo, limita tale potere autorizzativo esclusivamente al novellame di anguilla (ceca);

Visto l'art. 32 della legge innanzi citata, il quale attribuisce al Ministro per la marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima, la quale, nella seduta del 12 febbraio 1975, ha espresso parere favorevole alla modifica delle norme regolamentari in vigore allo scopo di consentire la pesca del novellame di sarda (bianchetto) da destinare al consumo, in un periodo limitato compreso fra la data del 1° dicembre di ciascun anno ed il 30 aprile dell'anno successivo;

Considerato che la pesca del novellame della specie in parola è stata esercitata per antica tradizione in varie marinerie pescherecce d'Italia;

Considerato che tale pesca, se praticata nel periodo anzidetto, non arreca danno alla consistenza della fauna ittica, in quanto la specie in parola ha un amplissimo periodo di riproduzione;

Decreta:

E' autorizzata la pesca del novellame di sarda (bianchetto) destinato al consumo, nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile del corrente anno 1975.

Tale autorizzazione è estesa alla detenzione, al trasporto ed al commercio del predetto novellame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

*Il Ministro*: GIOIA

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.
**Costituzione di deputazioni di borse valori per l'anno 1975.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Per l'anno 1975, le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

*Deputati effettivi*:

Vernia dott. Vasco, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Gori dott. Pietro, Gravano gr. uff. dott. Giacomo e Noci rag. Rolando, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zucchini dott. Giorgio e Zanardi rag. Ubaldo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

*Deputati effettivi*:

il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Giovannini rag. comm. Mario, Berti rag. commendatore Renzo, Padovani dott. Giovanni e Redi dottor comm. Umberto, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Marcelli dott. Mario e Zanobini dott. Alfredo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

*Deputati effettivi*:

il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Cauvin dott. Gian Vittorio, per la stanza di compensazione;

Timò dott. Eliseo, Aloisio dott. Ambrogio, Di Stefano dott. Massimo, Ramella dott. Edoardo e Mazza dott. Alessandro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Parodi rag. Antonio, Passadore dott. Agostino e Folcheri dott. Arrigo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

*Deputati effettivi*:

il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Martinelli gr. uff. rag. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Taglioretti dott. Ermanno, Palermo rag. Luigi, Introini dott. Franco, Dal Verme dott. Alfonso e Fantuzzi dott. Fioravante, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

San Martino dott. Pietro, Pinto dott. Oddone e De Ambrosis dott. Felice, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

*Deputati effettivi*:

il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pepe comm. Mario, per la stanza di compensazione;

Carleo prof. Aldo, Chellini dott. Alfiero, Castellano dott. Fernando, Focas rag. Giorgio sen. e Squadrilli Alessandro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Vismara dott. Giulio, Piatti Piero e Piperno dottor Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

*Deputati effettivi*:

Vetrano dott. Giovanni, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Spatafora cav. lav. avv. Alfredo, Colletti prof. dottor Nicola e Di Simone prof. Vincenzo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Palermo Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Mulè dott. Agostino e Petrocelli dott. Biagio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

*Deputati effettivi*:

il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;

Calì rag. Leonardo, Etzi dott. Carlo, Giubergia dott. ing. Renzo, Jona dott. Luciano e Lipari dott. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Bosia dott. Alfredo, Marsaglia dott. Stefano e Tonelli dott. Andrea, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

*Deputati effettivi*:

Turrà dott. Vincenzo, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Muratti dott. ing. Giusto, per la stanza di compensazione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Visin rag. Bruno e de Majo dott. Franco, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Ferranti dott. Alfredo, Mazzarotto dott. Giovanni e de Simone dott. Roberto, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

*Deputati effettivi*:

Barbera Raimondo, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Baldin dott. Paolo, Mazzi Edo e Baessato dottor Renato, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Sabadin dott. Natalino e Perone rag. Luigi, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

(2288)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese e allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973.**

Il 29 gennaio 1973 è stato perfezionato lo scambio di note relativo all'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese e allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1974, n. 411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 settembre 1974.

In conformità all'art. XVI l'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 1975.

(2233)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1975, registro n. 5 Giustizia, foglio n. 27, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Serrago Alberto, già cancelliere capo di prima classe, avverso: *a*) il provvedimento 13 maggio 1961 con il quale è stata respinta la sua domanda di inquadramento nella carriera direttiva delle cancellerie giudiziarie presentata il 24 gennaio 1961, provvedimento che egli afferma di aver conosciuto soltanto a seguito della nota ministeriale 29 dicembre 1973, pervenutagli il 19 febbraio 1974; *b*) ogni altro atto precedente o susseguente o comunque connesso.

(1931)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », in Spezzano Sila.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 21 febbraio 1975, il rag. Giuseppe Carci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », in Spezzano Sila (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto 30 luglio 1974, in sostituzione del dottor Francesco Florenzano, dimissionario.

(2234)

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Boccioleto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 26 febbraio 1975, il rag. Giancarlo Fileppo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Boccioleto, in Boccioleto (Vercelli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 novembre 1974, in sostituzione del geom. Sergio Bono che ha rinunciato all'incarico.

(2273)

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 207, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 31 marzo 1971, dai signori Sandro Bressan e Giorgio Gallas, avverso le lettere contratto, di identico contenuto, con le quali i ricorrenti sono stati assunti a tempo determinato dall'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI).

(2099)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 208, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 30 marzo 1973 dal signor Antonio Celentano, avverso il provvedimento con il quale lo Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiano (INIASA) gli negava la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

(2101)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 23 settembre 1971 dal sig. Mario Simeone, avverso il provvedimento del commissario dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI) di rigetto del ricorso gerarchico impugnativo del giudizio complessivo attribuito al ricorrente per l'anno 1969.

(2100)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 206, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 15 aprile 1971 dal sig. Giuseppe Platania, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso a centosettantatre posti di applicato aggiunto, ruolo amministrativo, della carriera esecutiva bandito dall'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI).

(2098)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale « S. Maria dei Battuti » di Treviso ad istituire un corso per tecnici di laboratorio, riservato ai periti chimici.**

Con decreto 1° marzo 1975, n. 900.6/X.84, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale « S. Maria dei Battuti » di Treviso è autorizzata ad istituire, presso l'ente medesimo, un corso per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici.

(2235)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

### Avvisi di rettifica

Al decreto ministeriale 14 giugno 1974, concernente « Norme relative alla omologazione C.E.E. degli avvisatori acustici per veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio degli avvisatori acustici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1974 sono apportate le seguenti rettifiche:

pagina 4415, punto 1.2.3.1., in luogo di: « *150* dB (A) », leggasi: « *105* dB (A) »;

pagina 4416, punto 1.4.1., in luogo di: « *DX* », leggasi: « *DK* ».

Al decreto ministeriale 5 agosto 1974, concernente « Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda alcune finiture interne (parti diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto, anche se apribile, schienale e parte posteriore dei sedili), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974 sono apportate le seguenti rettifiche:

pagina 19, punto 5.1., in luogo di: « *sotto* », leggasi « *sopra* »;

pagina 20, punto 5.2.1., in luogo di: « *successivi* », leggasi: « *precedenti* »;

pagina 35, punto 2., in luogo di: « *30%* », leggasi « *30°* ».

(2248)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.417.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1546/M)**

**Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1504/M)**

**Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.968.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1505/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1506/M)**

**Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Spinea (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1516/M)**

**Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Farnese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.921.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1508/M)**

**Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1509/M)**

**Autorizzazione al comune di Brandico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Brandico (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1510/M)**

**Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1511/M)**

**Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 803.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1512/M)**

**Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.704.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1513/M)**

**Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.481.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1514/M)**

**Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Argenta (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1515/M)**

**Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1507/M)**

**Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.547.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1517/M)**

**Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.819.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1518/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1519/M)**

**Autorizzazione al comune di S. Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di S. Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1520/M)**

**Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.177.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1521/M)**

**Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1522/M)**

**Autorizzazione al comune di S. Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di S. Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1523/M)**

**Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1524/M)**

**Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1525/M)**

**Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.065.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1526/M)**

**Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1527/M)**

**Autorizzazione al comune di Trezzo d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Trezzo d'Adda (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1528/M)**

**Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1529/M)**

**Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Riccione (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.151.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1530/M)**

**Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 820.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1531/M)**

**Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.520.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1532/M)**

**Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 530.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1533/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.301.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1534/M)**

**Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1535/M)**

**Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1536/M)**

**Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1537/M)**

**Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1538/M)**

**Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1539/M)**

**Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1540/M)**

**Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Mira (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 455.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1541/M)**

**Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.062.000, per la copertura del disavano economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1542/M)**

**Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1543/M)**

**Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio n. 51.

**(1544/M)**

**Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545/M)

**Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1547/M)

**Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1548/M)

**Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1549/M)

**Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1550/M)

**Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1551/M)

**Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1552/M)

**Autorizzazione al comune di Casalbore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Casalbore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1553/M)

**Autorizzazione al comune di Aiello del Sabato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Aiello del Sabato (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1554/M)

**Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.156.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1555/M)

**Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556/M)

**Autorizzazione al comune di Montenero Val Cocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Montenero Val Cocchiara (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558/M)

**Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559/M)

### Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1560/M)**

### Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1561/M)**

### Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1562/M)**

### Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1563/M)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

**Corso dei cambi del 12 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 631,75 | 631,75 | 631,40 | 631,75 | 632,30 | 631,70 | 631,70 | 631,75 | 631,75 | 631,75 |
| Dollaro canadese | 631,20 | 631,20 | 631,80 | 631,20 | 631,75 | 631,15 | 631,10 | 631,20 | 631,20 | 631,25 |
| Franco svizzero | 255,35 | 255,35 | 256 — | 255,35 | 255,73 | 255,30 | 255,40 | 255,35 | 255,35 | 255,35 |
| Corona danese | 116,70 | 116,70 | 116,60 | 116,70 | 116,75 | 116,70 | 116,70 | 116,70 | 116,70 | 116,70 |
| Corona norvegese | 129,19 | 129,19 | 129 — | 129,19 | 129,42 | 129,15 | 129,17 | 129,19 | 129,19 | 129,18 |
| Corona svedese | 161,53 | 161,53 | 161,50 | 161,53 | 161,77 | 161,50 | 161,55 | 161,53 | 161,53 | 161,50 |
| Fiorino olandese | 267,37 | 267,37 | 267,40 | 267,37 | 267,30 | 267,35 | 267 — | 267,37 | 267,37 | 267,30 |
| Franco belga | 18,40 | 18,40 | 18,42 | 18,40 | 18,492 | 18,40 | 18,39 | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
| Franco francese | 150,42 | 150,42 | 150,69 | 150,42 | 150,62 | 150,40 | 150,50 | 150,42 | 150,42 | 150,40 |
| Lira sterlina | 1531,55 | 1531,55 | 1532 — | 1531,55 | 1531,93 | 1531,50 | 1531 — | 1531,55 | 1531,55 | 1531,55 |
| Marco germanico | 273,68 | 273,68 | 274,14 | 273,68 | 273,78 | 273,65 | 273,55 | 273,68 | 273,68 | 273,66 |
| Scellino austriaco | 38,60 | 38,60 | 38,50 | 38,60 | 38,74 | 38,60 | 38,6150 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Escudo portoghese | 26,39 | 26,39 | 26,30 | 26,39 | 26,18 | 26,35 | 26,33 | 26,39 | 26,39 | 26,35 |
| Peseta spagnola | 11,3425 | 11,3425 | 11,35 | 11,3425 | 11,34 | 11,32 | 11,3350 | 11,3425 | 11,34 | 11,34 |
| Yen giapponese | 2,2002 | 2,2002 | 2,21 | 2,2002 | 2,212 | 2,20 | 2,2015 | 2,2002 | 2,20 | 2,20 |

**Media dei titoli del 12 marzo 1975**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,925 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,125 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,325 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,250 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,175 |
| » 5 % (Beni esteri) | 91,650 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,750 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,250 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,025 |
| » 6 % » » 1970-85 | 84,875 |
| » 6 % » » 1971-86 | 84,325 |
| » 6 % » » 1972-87 | 83,400 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 99,425 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,350 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 91,500 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 86,350 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 87,575 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,300 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 83,700 |
| » poliennali 7 % 1978 | 95,900 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 12 marzo 1975**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 631,725 |
| Dollaro canadese | 631,15 |
| Franco svizzero | 255,375 |
| Corona danese | 116,70 |
| Corona norvegese | 129,18 |
| Corona svedese | 161,54 |
| Fiorino olandese | 267,185 |
| Franco belga | 18,395 |
| Franco francese | 150,46 |
| Lira sterlina | 1531,275 |
| Marco germanico | 273,765 |
| Scellino austriaco | 38,607 |
| Escudo portoghese | 26,36 |
| Peseta spagnola | 11,339 |
| Yen giapponese | 2.202 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 18 maggio 1974 al 7 giugno 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1175/74, n. 1251/74, n. 1290/74 e n. 1360/74**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dal 18-5-1974 al 26-5-1974 | dal 27-5-1974 al 2-6-1974 | dal 3-6-1974 al 7-6-1974 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08-A-I | 11.08-110 | Amido di granturco . . . . . . . . . . . . . | 3.880,40 | 3.880,40 | 3.880,40 |
| 11.08-A-III | 11.08-300 | Amido di frumento . . . . . . . . . . . . | 7.653,29 | 8.056,28 | 8.184,44 |
| 11.08-A-IV | 11.08-400 | Fecola di patate . . . . . . . . . . . . . | 3.880,40 | 3.880,40 | 3.880,40 |
| 11.08-A-V | 11.08-500 | Amidi e fecole, altri . . . . . . . . . . . . | 3.880,40 | 3.880,40 | 3.880,40 |
| 11.09-A | 11.09-100 | Glutine di frumento, allo stato secco . . . . . . . | 13.915,33 | 14.647,26 | 14.880,80 |
| 11.09-B | 11.09-900 | Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco | 13.915,33 | 14.647,26 | 14.880,80 |
| 17.02-B-I-a | 17.02-231 | Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.061,61 | 5.061,61 | 5.061,61 |
| 17.02-B-I-b | 17.02-235 | Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.880,40 | 3.880,40 | 3.880,40 |
| 17.02-B-II-a | 17.02-281 | Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.061,61 | 5.061,61 | 5.061,61 |
| 17.02-B-II-b | 17.02-285 | Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.880,40 | 3.880,40 | 3.880,40 |
| 17.05-B-I | 17.05-401 | Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.061,61 | 5.061,61 | 5.061,61 |
| 17.05-B-II | 17.05-405 | Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.880,40 | 3.880,40 | 3.880,40 |
| 23.03-A-I | 23.03-110 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso | 4.820,24 | 4.820,24 | 4.820,24 |

(1650)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 228, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 29 marzo 1971, dalla prof.ssa Anselmi Drapelà Maria Pia, avverso le decisioni della commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, che dichiarano la inammissibilità dei ricorsi proposti dalla prof.ssa Anselmi contro l'attribuzione di due incarichi di insegnamento presso l'istituto professionale per il commercio di Imperia, alle professoresse Terrizzano e Oddone.

(2095)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 224, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 27 febbraio 1971, dalla prof.ssa Artuso Melegari Elsa per l'annullamento del provvedimento del Ministero della pubblica istruzione relativo al comando del prof. Ernesto Pellegrino a preside dell'istituto professionale per il commercio « Leonardo da Vinci » di Padova.

(2096)

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Approvazione del piano di zona del comune di Castel del Rio

Con decreto del presidente della Regione 19 febbraio 1975, n. 249, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Castel del Rio (Bologna), adottato con deliberazione consiliare 31 ottobre 1973, n. 71.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2065)

## Variante al piano di zona del comune di Modena

Con decreto del presidente della Regione 19 febbraio 1975, n. 251, è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Modena, adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1973, n. 504.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2064)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Busto Arsizio.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Busto Arsizio;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Busto Arsizio, nell'ordine appresso indicato:

1. Landoni dott. Luigi . punti 89,56 su 132
2. Seclì dott. Ernesto . » 79,39 »
3. Boianelli dott. Fernando » 69,73 »
4. Repetti dott. Gino . » 69,01 »
5. Orlando Zon Italo » 68,93 »
6. Simini dott. Giuseppe » 68,05 »
7. Piceno dott. Emerico » 65,20 »
8. Battista dott. Vitantonio » 64,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2202)

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Venezia.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 novembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Venezia;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Venezia, nell'ordine appresso indicato:

1. Eidoux dott. Ermanno . punti 110,50 su 150
2. Giordano dott. Luigi » 106,88 »
3. Molinari dott. Lodovico » 105,60 »
4. Arata dott. Fausto . » 105,27 »
5. Dal Pozzo dott. Ettore » 101,36 »
6. Montefusco dott. Gerardo » 97,00 »
7. Maiorano dott. Luciano » 85,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2203)

## REGIONE PIEMONTE

**Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo direttore di macello vacante nel comune di Biella**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 913 in data 26 giugno 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo direttore del macello comunale di Biella;

Visto il proprio decreto n. 2190 del 31 dicembre 1973, con il quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto concorso;

Visto il successivo proprio decreto n. 2362 in data 19 settembre 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice dello stesso concorso;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali rassegnati dalla citata commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativamente ai candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Gambino Serafino . . . . . . . punti 190,732
2. Chiesa Pierino . . . . . . . . » 171,618
3. Graziano Ernesto . . . . . . . » 160,700
4. Colombo Sergio . . . . . . . . » 148,652
5. Dellassanta Evasio . . . . . . . » 134,486

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Vercelli, della prefettura di Vercelli e del comune di Biella.

Vercelli, addì 24 febbraio 1975

p. *Il presidente*: GERMINETTI

---

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 717 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario capo direttore del macello comunale di Biella;

Ravvisata la necessità di provvedere a norma delle vigenti disposizioni di legge alla nomina del vincitore;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Serafino Gambino è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento del posto di veterinario capo direttore del macello comunale di Biella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Vercelli, della prefettura di Vercelli e del comune di Biella.

Vercelli, addì 24 febbraio 1975

p. *Il presidente*: GERMINETTI

(2111)

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **71.**

**Anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 987 e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti dei consigli di valle costituiti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1955, n. 987 e ai dipendenti delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella regione Lazio, in servizio alla data del 30 novembre 1972 ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, verranno anticipate dalla regione Lazio in nome e per conto delle comunità montane le competenze per l'anno 1974.

La regione Lazio provvederà, altresì, ad anticipare, sempre in via sostitutiva, le somme necessarie per i relativi oneri riflessi.

Art. 2.

L'assessore agli enti locali e alle comunità montane della regione Lazio provvederà a tutte le operazioni preliminari e necessarie nonchè di accertamento e di conguaglio, per l'erogazione delle competenze ai singoli dipendenti dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali della regione Lazio.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1974 l'anticipazione di L. 200.000.000 a carico del cap. 4741 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione, sotto il titolo IV, sezione VII, rubrica 6, categoria XVII, « Anticipazione per conto delle comunità montane per la corresponsione degli stipendi al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali della regione Lazio e dei relativi oneri riflessi ».

Art. 4.

Il rimborso da parte delle comunità montane dell'anticipazione di lire 200 milioni di cui al precedente art. 3 sarà introitato nel cap. 741 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1974 con la seguente denominazione, sotto il titolo VI, categoria XVI, rubrica 6, « Rimborso di somme anticipate per conto delle comunità montane per la corresponsione degli stipendi al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali e dei relativi oneri riflessi ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 novembre 1974

SANTINI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 novembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **72.**

**Inserimento del comune di Castelnuovo Parano, classificato parzialmente montano, nell'ambito della XVII comunità montana.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio del comune di Castelnuovo Parano, classificato parzialmente montano, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, con deliberazione n. 3505 del 28 marzo 1973 della commissione censuaria centrale del Ministero delle finanze, in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui all'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, d'intesa con il comune interessato e sentiti i comuni già compresi nella XVII zona, viene compreso nello ambito della zona XVII. L'art. 8 lettera « S » è modificato come segue: « zona XVII — comprende i comuni di Ausonia, Coreno Ausonio, Esperia, S. Andrea Vallemaio, Itri, Spigno Saturnia per intero e Castelforte, Formia, Gaeta e Castelnuovo Parano in parte ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 novembre 1974

SANTINI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 novembre* 1974.

**(1794)**

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1974, n. **73.**

**Proroga della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 30 del 2 luglio 1974 sono prorogate al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 dicembre 1974

SANTINI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 dicembre* 1974.

**(1795)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750740)